



Il Ministro della cultura

Criteri e modalità di accesso al fondo, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali

VISTA la legge 30 aprile 1985, n.163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”, come modificata dalla legge 15 luglio 2022, n. 106;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO l'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, ai sensi del quale “*Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo*”;

VISTA la nota prot. n. 748 del 21 febbraio 2025 del Dipartimento per le attività culturali, concernente il citato fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

ACQUISITA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;



Il Ministro della cultura

DECRETA

Art. 1

(Finalità ed oggetto dell'intervento finanziario)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di accesso al fondo istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto è finalizzato, in particolare, a sostenere, nell'anno per cui è richiesto il contributo, progetti connotati da qualità, su un numero minimo di due tra le seguenti attività:

- a) promozione e valorizzazione della musica popolare tradizionale;
- b) formazione e ricerca nel settore della musica popolare tradizionale o della coralità;
- c) coinvolgimento di complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale tradizionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
- d) promozione e valorizzazione dell'attività corale;
- e) coinvolgimento di cori con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
- f) coinvolgimento dei giovani e coesione sociale.

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) le associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali e/o internazionali;
- b) le associazioni regionali non aderenti alle suddette associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste;
- c) fondazioni di comprovata rilevanza nazionale ed internazionale, con esclusione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, operanti nel campo della coralità e/o della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali, favorendo la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e diffondendo le tradizioni italiane all'estero;
- d) fondazioni e associazioni create o partecipate da enti pubblici, con esclusione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di promuovere l'educazione musicale popolare tradizionale su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali;



Il Ministro della cultura

e) raggruppamenti tra almeno quattro diversi organismi, con esclusione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che svolgono attività, ricomprese nell'articolo 1, di circuitazione interregionale e nazionale e tutti non aderenti ad alcuna associazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro diversi organismi deve essere già costituito. Gli organismi facenti parte di tali raggruppamenti non potranno presentare singole candidature nell'ambito del presente avviso pubblico pena l'esclusione.

f) raggruppamenti temporanei tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali deve essere già costituito e l'ente pubblico territoriale proponente deve essere capofila del raggruppamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui alla presente lettera dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

Non sono ammessi a partecipare al presente bando singoli organismi, singoli gruppi corali e/o singole bande musicali e/o singole associazioni, considerato il livello nazionale della procedura, nonché le fondazioni lirico-sinfoniche.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) b) c) d) ed e) devono essere in possesso dei seguenti requisiti ovvero i soggetti della lettera f) avvalersi di organismi in possesso dei seguenti requisiti:

- previsione nell'atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto;
- operatività da almeno 5 anni;
- sede legale e operativa in Italia;
- rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.

3. Per i soggetti richiedenti, diversi dagli enti locali, il legale rappresentante dell'organismo partecipante, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all'art. 94 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023);

b) non essere stato sottoposto a procedure concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata alla Direzione generale Spettacolo, pena l'inammissibilità, entro le ore 16.00 del 15 ottobre dell'anno in cui è richiesto il contributo, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma *online* della medesima Direzione, accessibile dal sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica *online*.

2. Ai fini dell'ammissione a contributo, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo, attestante il possesso di tutti requisiti di ammissione indicati al precedente art. 2;



Il Ministro della cultura

- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata avente data certa, nonché l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
 - c) relazione sintetica di presentazione dell'organismo proponente;
 - d) relazione artistica, idonea ad illustrare dettagliatamente le attività svolte nell'anno di richiesta del contributo secondo le finalità del presente decreto;
 - e) calendario delle attività svolte di cui alla precedente lettera c);
 - f) rendiconto finanziario consuntivo del progetto (bilancio), comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto con specifica esposizione del contributo richiesto. Tutte le voci di spesa devono riferirsi a costi già sostenuti al momento della presentazione della domanda;
 - g) elenco o partitario delle fatture o delle ricevute che documentino i costi sostenuti per le singole attività del progetto nell'anno di riferimento, indicando il relativo mezzo di pagamento tracciabile;
 - h) solo per la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, documentazione comprovante la rilevanza nazionale ed internazionale dell'organismo (rassegna stampa e locandine);
 - i) per la lettera e) e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, accordo di collaborazione avente data certa, tra i soggetti facenti parte del raggruppamento. L'accordo, stipulato tra l'ente capofila e i soggetti partner, deve essere sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa corredato dai documenti di identità in corso di validità dei rappresentanti legali di ciascuno dei soggetti del raggruppamento;
 - j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'avvenuto completo sostenimento dei costi di attività oggetto di finanziamento.
3. Le attività relative al progetto dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è richiesto il contributo.

Art. 4

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. La valutazione dei progetti è svolta da una Commissione, nominata dal Ministro della Cultura, composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro, tra cui il presidente, e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. I componenti della Commissione, scelti tra esperti altamente qualificati nel settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:
 - di non aver riportato condanne penali definitive;
 - di non avere in corso procedimenti penali;
 - di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
 - di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.
3. I componenti della Commissione durano in carica tre esercizi finanziari a partire dall'annualità 2025, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.



Il Ministro della cultura

4. All'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo.

6. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. La Commissione predispone una graduatoria, recante determinazione di un giudizio complessivo, espresso in punti (minimo 61 – massimo 100 punti), attribuito ai progetti, che tiene conto dei seguenti criteri di selezione:

	Criteri di selezione	Punteggio massimo attribuibile
1	Qualità artistica del progetto, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto	30
2	Ampiezza del territorio interessato dal progetto (es.: nazionale/internazionale, interregionale, regionale)	15
3	Consistenza numerica dei soggetti rappresentati e degli organici dei complessi musicali e/o corali coinvolti nel progetto	10
4	Capacità del progetto di promuovere e valorizzare il territorio e attitudine al coinvolgimento del pubblico	10
5	Capacità di assicurare la piena accessibilità alle attività di spettacolo e la partecipazione attiva dei giovani e la coesione sociale	15
6	Congruità economica e coerenza delle voci di spesa e del costo complessivo del progetto rispetto alla proposta artistica e capacità di autofinanziamento	20
		100

8. La domanda di contributo si intende positivamente valutata dalla Commissione qualora il progetto presentato consegua un punteggio minimo di punti sessantuno su cento.

9. Il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, proporzione calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo non può comunque eccedere il contributo richiesto, come risultante dal bilancio presentato dall'organismo.



Il Ministro della cultura

10. La concessione dei contributi, sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione, è disposta con decreto del Direttore generale Spettacolo, che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>).

Art. 5

(Spese ammissibili ed Erogazione del contributo)

1. Il progetto non deve comprendere attività e/o costi finanziati nell'anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della Cultura.
2. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, i costi imputabili alle attività svolte nell'anno di riferimento già effettuati al momento di presentazione della domanda ed effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili. I costi ammissibili individuati dalla Amministrazione sono riportati nella modulistica predisposta e resa disponibile *online* ai fini della presentazione della domanda di contributo. I costi ammissibili riguardano, in particolare, i costi sostenuti per attività di promozione e valorizzazione dell'attività musicale popolare tradizionale e dell'attività corale nonché i costi per attività di formazione e ricerca.
3. L'erogazione del contributo è disposta dalla Direzione generale Spettacolo all'esito della verifica della regolarità degli obblighi previsti in materia previdenziale e assicurativa.

Art. 6

(Verifiche e Controlli)

1. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata e disporre il recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme anche alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate per il successivo versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto, sarà finanziato a valere sulle risorse finanziarie allocate sul capitolo 6688, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, denominato Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituito presso il C.d.R. 27 – Dipartimento per le attività culturali, per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.



Il Ministro della cultura

2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e sul sito internet della Direzione generale (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2025

IL MINISTRO